



**SERVIZI PROFESSIONALI S.T.P.**

# **Pignoramento (o cessione) del quinto sullo stipendio**



ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBESI

## **ALBA**

P.za San Paolo, 3  
12051 Alba CN  
0173 226611  
libripaga@acaweb.it

## **DOGLIANI**

Via Guglielmo Marconi, 10  
12063 Dogliani CN  
0173 721281  
ascom.dogliani@acaweb.it

## **MONTÀ**

Piazza Vittorio Veneto, 8  
12046 Montà d'Alba CN  
0173 976480  
ufficio.monta@acaweb.it

# Pignoramento (o cessione) del quinto sullo stipendio

Capita, sempre più sovente, che sulle buste paga dei dipendenti gravino delle trattenute sul quinto dello stipendio.

Esse possono essere conseguenze di:

- pignoramento imposti a seguito giudizio in tribunale;
- pignoramento imposto dall'Agenzia entrate riscossione o enti locali, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73;
- cessione del quinto (volontaria).

**Attenzione: tutte le suddette vicende, seppur afferenti alla sfera personale del lavoratore interessato, riguardano anche le imprese datrici di lavoro, che devono ottemperare ad una serie di adempimenti e di obblighi, di non poco conto.**

Infatti, se ad un'azienda viene notificato un atto di cessione volontaria del quinto dello stipendio, relativo ad un proprio dipendente (cessione attivata dal lavoratore medesimo presso, ad esempio, una finanziaria), il datore dovrà redigere il c.d. "certificato di stipendio" entro i termini richiesti.

Oppure, nel caso in cui una ditta ricevesse via posta raccomandata oppure via PEC un atto che notifica un pignoramento imposto dal tribunale, nei confronti di un proprio dipendente, il datore deve predisporre tempestivamente la c.d. "dichiarazione del terzo pignorato", in ottemperanza del codice di procedura civile.

Successivamente (e per entrambe le casistiche sopra esposte), il datore di lavoro dovrà applicare la trattenuta del debito in busta paga del lavoratore e provvedere ad effettuarne il versamento a favore del creditore.

Vi sono poi altri aspetti a cui i datori devono porre molta attenzione, come evitare di erogare anticipazioni di TFR oppure avvisare la controparte in caso di notevoli cambiamenti del contratto di lavoro (es: cessazione).

I vari obblighi in capo ai datori derivano da leggi (su tutte il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950), introdotte dal legislatore al fine di garantire, da un lato, la legittima soddisfazione del credito, e dall'altro la continuità di una retribuzione che permetta di condurre al debitore un'esistenza dignitosa ed economicamente accettabile.

Per le relative pratiche, i nostri uffici restano a disposizione.

